



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia di Carbonia Iglesias

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODIFICA DEL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/03/1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 18/07/2001

Art. 1 - Applicazione

- 1) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:
 - a. E' eliminato l'obbligo della presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all' art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504;
 - b. Conseguentemente sono eliminate:
 - 1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del predetto decreto legislativo n° 504/1992;
 - 2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà delle dichiarazioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n° 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 473;
 - c. è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; *per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ICI si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna comunicazione*¹;
 - d. resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione entro le prescritte scadenze del 30 Giugno e 20 Dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
 - e. la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
 - f. il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta verifica servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno considerato, determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento" per omesso versamento ICI con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
 - g. sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo,

¹ Modifica introdotta con deliberazione C.C. n° 60 del 18/07/2001

entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo n° 472 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n° 471 del 18 Dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);

- h. alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo n° 472 del 1997 né quella prevista dall'art. 14. Comma 4, del decreto legislativo n° 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n° 473/1997;
 - i. l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.
- 3) Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento dufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Norme transitorie

Le eventuali norme regolamentari adottate precedentemente in contrasto con il presente regolamento si intendono annullate.

Art. 3 - Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.